

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2019,
Registrazione n. 1-134*

ALLEGATO 1

SCHEDA DEL PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DETTAGLIO ANALITICO DEI COSTI AMMESSI E DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER IL BENEFICIARIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA - DIPARTIMENTO DI FARMACIA

Progetto «ImPrOVE - Innovative (pre)Pomace Valorization procEss».

Programma Eranet Cofund SUSFOOD2 Call 2017.

Data di inizio del progetto: 1° maggio 2018 - Durata del progetto in mesi: 36.

Ragione sociale/Denominazione ditte/Univ/Enti: CUP: I56C17000110005 - Università degli studi di Pisa - Dipartimento di farmacia.

Costo totale ammesso € 200.000,00;

di cui attività di ricerca fondamentale € 200.000,00;

al netto di recuperi pari a € 0,00.

Sezione B - Forma e misura dell'intervento del progetto: Università, enti pubblici ed organismi di ricerca: attività di ricerca fondamentale 70% dei costi ammissibili.

Agevolazione complessiva deliberata € 140.000,00, di cui:

agevolazioni deliberate (FIRST 2016) nella forma di contributo alla spesa € 73.982,88;

agevolazioni da trasferire come co-finanziamento europeo di cui al conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) € 66.017,12.

Sezione C - Condizioni specifiche.

ALLEGATO 2

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

(Omissis).

ALLEGATO 3

IL CAPITOLATO TECNICO

(Omissis).

19A01733

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2019.

Determinazione dei contributi a congruaglio per l'anno 2017 e provvisorio per l'anno 2018 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.a. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attività, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma prov-



visoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante, tra l'altro, le modalità di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;

Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente Unico S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto;

Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente Unico S.p.a. al fine dell'avvio operativo delle attività e funzioni dell'OCSIT;

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 29 novembre 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2017 (*Budget OCSIT 2017*);

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 14 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del 13 novembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, relativamente al rendiconto consuntivo dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2017 (*Consuntivo OCSIT 2017*);

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), con nota del 28 novembre 2017 e successivamente revisionate con nota del 28 marzo 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2018 (*Budget OCSIT 2018*);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2018 di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2018 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero dodici giorni;

Considerata la necessità di definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2018 e che tale contributo è di titolarità dell'OCSIT stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 settembre 2017 recante le modalità di determinazione del contributo, per l'anno 2017, all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto interministeriale sia le modalità di pagamento e/o restituzione del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2017, sia le modalità di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2017

1. Il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato a consuntivo nella misura di 20.408.344 euro. Al fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo è a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui all'art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo, così come identificate per natura a bilancio.

2. Per l'anno 2017 il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che è ammontato a 24.995.000 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 4.086.656 euro.

3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2017 è così ripartito tra i soggetti obbligati:

a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;

b) quota variabile pari a 0,454767 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2016 da ciascun soggetto obbligato.

4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2017 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, nessuno escluso.

5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3, provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per l'anno 2017, in una unica rata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.



Art. 2.

Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2018

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, è determinato nella misura di 28.325.000 euro.

2. Il contributo provvisorio per l'anno 2018 è da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.

3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni, immesse in consumo nell'anno 2017 da parte dei soggetti obbligati, e ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potrà essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2018, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non è dovuto da quei soggetti per i quali risulti un pagamento inferiore a euro 1.000 mensili/compressivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto è effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del precedente comma 3, da emettere a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2018.

5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per le rate in acconto, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 23 gennaio 2019

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
DI MAIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 146

19A01735

DECRETO 20 febbraio 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa olearia Boccaccio società agricola cooperativa in liquidazione», in Certaldo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Cooperativa olearia Boccaccio società agricola cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 15 maggio 2017, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 106.308,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 392.629,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -286.321,00;

Considerato che in data 13 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 25 gennaio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 25 gennaio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Lorenzo Signorini;

